

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2021, n. 69

Calendario Venatorio Regionale annata 2020/2021. DGR n. 1270/2020: modifiche ed integrazioni.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1270 del 07 agosto 2020, pubblicata sul BURP n. 117 del 18.08.2020, è stato approvato il Calendario Venatorio regionale annata 2020/2021.

Premesso e richiamato tutto quanto riportato nella predetta DGR n. 1270/2020, si ribadisce ed evidenzia che:

L'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche, stabilisce:

- a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- b) al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio *"..... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli"*;
- c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i *"..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato"* per le singole specie. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di *posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi*;
- d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto *"di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria"*.

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE.

La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con Legge n. 503/1981 e la Direttiva, pur discostandosi dal parere ISPRA, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale).

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.

L'ISPRA nel documento *"Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come*

modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, trasmesso alle Regioni con propria nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, chiarisce che, a prescindere dall’inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, “... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale”, esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell’inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.

In riferimento al ruolo dell’ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n. 332 del 2006 ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell’ISPRA ove la regolamentazione dell’attività regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale.

L’Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA ex INFS) esprime tre diverse tipologie di pareri: obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, comma 2 Legge n. 157/92 con riferimento alla preapertura dell’attività venatoria; meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante quello di cui all’art. 18, comma 1, L. 157/92 ; obbligatorio e vincolante quello di cui all’art. 18, comma 2, penultimo periodo della L. 157/92 come introdotto dall’art. 42, comma 2 della L. 96/2010 (Legge Comunitaria 2009) relativo alla posticipazione non oltre la prima decade di febbraio dell’attività venatoria.

Il documento *“Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU”* elaborato dal Comitato scientifico ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, stabilisce, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma, tra l’altro, che *“in generale, l’inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell’Unione Europea, importanti sono : l’analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli”*; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia.

La Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE, al paragrafo 2.7.10, poichè esiste la circostanza che varie Regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai “Key concepts (KC)” nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale.

La *“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”* è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea, ultima stesura Febbraio 2008, quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2 e 2.7.10.

Da un confronto fra la Guida ISPRA ai calendari venatori con i documenti europei KC e Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE emerge che l’ISPRA propone una restrizione all’attività venatoria di 20 giorni per la gran parte dell’avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradriddi) rispetto ai periodi oggi vigenti nella legge nazionale 157/92.

In Puglia, così come quasi in gran parte dell’Italia, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior

interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie tipiche di detti "ambienti".

Il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nella nota sopraccitata del 29 luglio 2012, è analizzato nella Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tali punti non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili.

In base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale".

L'ISPRA, con propria nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto *"Interpretazione del documento - Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 -"*, ha comunicato che *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU"*, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*.

Il documento Ornith "Key Concepts" (KC) e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati Membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario.

Le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori (categorie SPEC), contenute nella Guida ai Calendari venatori, sono direttamente le conclusioni solo dell'ente BirdLife International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE, che infatti analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va quindi stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International.

Di notevole rilevanza giuridica è la Sentenza 24 febbraio 2011 N. 02443/2011 REG.PROV.COLL. N. 08208/2010 REG.RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avente ad oggetto *"Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione venatoria 2010-2011 nel Lazio"* e di ogni atto presupposto e/o connesso che dispone tra l'altro: *"Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell'11.11.2010, l'art.7, comma.1 della legge n.157 del 1992 qualifica l'ISPRA come <<organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province>>, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest'ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere"*.

Nella fattispecie la sentenza 10/10/2011 N. 01508/2011 REG. PROV. COLL. N. 01664/2011 REG. RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione Veneto DGR n. 1041 del 12.07.2011 ha introdotto un importante precedente giuridico che deve essere opportunamente richiamato e considerato.

In conformità con quanto su sostenuto si sono espressi anche altri Tribunali Amministrativi Regionali (Tar Toscana 523/2013; Tar Basilicata 352/2012; Tar Lazio 04908/2010; Tar Lombardia 1827/2009; Tar Sicilia 1633/2009; Tar Marche 1778/2007; Tar Liguria n. 974/2015).

All'uopo, non può sottacersi quanto contenuto nell'ordinanza n. 01845/2012 REG.PROV.COLL. N. 01305/2012 REG.RIC. Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia che ha confermato l'attuale indirizzo giuridico sulla facoltà delle Amministrazioni Regionali di discostarsi dal parere dell'ISPRA fornendo le valutazioni tecnico scientifiche a supporto delle proprie motivazioni.

In siffatta prospettiva si è espresso, ulteriormente, il TAR Lazio con sentenza n. 01845/2014 REG. PROV.COLL. – N.08268/2013 REG.RIC., con la quale ha ribadito il ruolo dell'ISPRA statuendo che “la funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma è quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico” ed ha specificato che “*il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dalla Regione, la quale ha soltanto l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni che l'hanno condotta a non osservarlo*”.

In tale contesto si evidenzia quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7182/2019, che, peraltro è stata richiamata in precedenti deliberazioni della G.R. , in primis nella DGR n. 2441 del 30 dicembre 2019.

Con nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013” che riferendosi alla Guida redatta dall'ISPRA riporta:“*tale documento non ha una valenza normativa, costituendo semplicemente uno strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire maggiori chiarimenti in ordine alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa*”.

In merito al “potere sostitutivo” esercitato, con delibera del Consiglio dei Ministri, dal Governo Italiano – ex art. 120 comma 2 della Costituzione e ex art. 8 legge 131/2003 – nei confronti di alcune Regioni, tra cui la Puglia, con il quale è stata disposta la chiusura anticipata della caccia alle specie Tordo bottaccio, Cesena e Beccaccia il TAR Liguria con sentenza n. 105/2016 e il TAR Toscana con sentenza n. 92/2016 hanno statuito che il “progetto denominato EU – Pilot”, istituito ai sensi del punto 2.2 della comunicazione della Commissione Europea 5.9.2007, COM (2007) 502, costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una “possibile” violazione del diritto dell'UE e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d'infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e che, pertanto, la mera pendenza del caso EU-Pilot6955/14/ENVI non integra, di per sé, accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per il sorgere del potere sostitutivo del Governo.

Con tali predette sentenze è stata ribadita, di fatto, la facoltà delle Regioni, ai sensi delle disposizioni di cui al richiamato paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto a quelle dei KC nazionali per talune specie quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici, nazionali e regionali, che attestino una differenza dell'inizio della migrazione prenuziale. Perciò la Regione Puglia, in ossequio alle vigenti normative e alle predette sentenze TAR, essendo in possesso di dati scientifici regionali, peraltro consegnati al competente Ministero e debitamente richiamati nelle premesse della DGR n. 1270/2020 e del presente provvedimento, ritiene anche per l'annata venatoria

2020/2021 di discostarsi da quanto previsto dai succitati KC nazionali per le specie di Turdidi (Tordo bottaccio e Tordo Sassello).

Con specifiche istanze, agli atti della competente Sezione Gestione sostenibile e tutela risorse forestali e naturali le Associazioni Venatorie pugliesi hanno richiesto alla Regione Puglia di rivedere quanto deliberato con il richiamato provvedimento giuntale n. 1270/2020, nello specifico per quanto riguarda le specie "Turdidi" e "Anatidi-Rallidi".

La Regione, sulla scorta di ulteriori congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio e in risposta alle predette istanze, può disporre con il calendario venatorio periodi di caccia che si discostino anche da quelli suggeriti dall'ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 e, quindi, come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE.

Richiamato il parere ISPRA, riguardante il Calendario Venatorio regionale 2020/2021, debitamente acquisito ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017 (nota prot. n. 28522 del 01.07.2020).

Tenuto conto che il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, organo tecnico-consultivo-propositivo, nella riunione del 22 luglio 2020 ha espresso il proprio parere sul Calendario Venatorio regionale 2020/2021.

Con DGR n. 1270 del 07.08.2020, pubblicata sul BURP n. 117 del 18.08.2020, è stato approvato il Calendario Venatorio regionale 2020/2021.

Con DGR n. 1595 del 17 settembre 2020, pubblicata sul BURP n. 134 del 24.09.2020, si è proceduto ad integrare e modificare il predetto Calendario Venatorio regionale 2020/2021 (DGR n. 1270/2020) oltre che la DGR n. 995/2020 (Programma Venatorio regionale annata 2020/2021) e la DGR n. 1358/2020 (Stagione Venatoria regionale "pre-apertura).

Relativamente al ricorso dell'Associazione Onlus Verdi Ambiente e Società – VAS avverso la Regione Puglia per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle DGR Puglia n. 1558 del 02.08.2019 "Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020" e n. 1560 del 26.08.2019 "Integrazioni/modifiche al Calendario Venatorio regionale 2019/2020", oltre che della deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 217/2009 di approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 e delle successive deliberazioni di riapprovazione/proroga del predetto Piano, fermo restando quanto riportato nella DGR n. 1270/2020, si evidenzia che la Prima Sezione del TAR Puglia di Bari, con sentenza n. 1119/2020, pubblicata in data 03.09.2020, ha dichiarato in parte improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, ed in parte respinti, come da motivazione, i ricorsi riuniti RR.GG. nn. 1032/19 e 85/20 proposti dalla predetta Associazione (VAS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso i richiamati atti regionali.

Successivamente l'Associazione Onlus Verdi Ambiente e Società – V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato la predetta sentenza TAR n. 1119/2020, chiedendone l'annullamento previa suspensiva.

La precitata controversia in appello è pendente innanzi alla Terza Sezione del Consiglio di Stato con R.G. n. 8709/2020, la cui udienza di merito si discuterà in data 25 marzo 2021.

Preso atto delle predette richieste delle associazioni venatorie acquisite agli atti da questa Sezione finalizzate alla modifica dei termini del vigente calendario venatorio 2020/2021.

Preso atto che, in attuazione del relativo parere ISPRA, la data ultima di prelievo per le specie anatidi-rallidi (Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Canapiglia, Alzavola, Codone, Mestolone e Fischione), tordo bottaccio e tordo sassello è fissata dalla DGR n. 1270/2020 al 20 gennaio 2021.

Considerato che, con riferimento alle suddette specie, non sono intervenuti ulteriori evidenze tecniche e pareri ISPRA a modifica di quanto preso come riferimento per l'adozione della DGR 1270/2020.

Vista la nota n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013" con la quale si codifica l'applicazione del principio di precauzione con la previsione, per le specie con uno stato di conservazione insoddisfacente, di carnieri prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale.

Visto il parere ISPRA e il paragrafo 2.6 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" in cui si richiama la necessità di non identificare chiusure differenziate per il gruppo dei tordi (Tordo bottaccio e Tordo sassello) per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili.

Tanto premesso, si ritiene opportuno confermare la necessità di riportare e fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alla definizione del periodo di caccia sia da riferirsi alle indicazioni già esplicitate nella DGR n. 1270/2020 ed in parte, modificate ed integrate, come di seguito riportato:

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

La Regione Puglia intende consentire anche nei giorni 23, 24, 27, 30 e 31 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- come da parere ISPRA trasmesso con nota n. 28522 del 01.07.2020, la migrazione della specie comincia nella terza decade di gennaio;
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- i recenti orientamenti del Consiglio di Stato stabiliscono che le Regioni italiane possono utilizzare la decade di sovrapposizione, se sono in possesso di studi scientifici che attestano una differenza nell'inizio della migrazione rispetto a quanto proposto da ISPRA;
- come sotto riportato esistono recenti studi compiuti sia in Puglia, sia in Italia meridionale, che dimostrano l'inizio della migrazione della specie in febbraio e non in gennaio, precisamente:
 - per la Regione Puglia la pubblicazione: Scebba, La Gioia e Sorrenti 2015 "Indagine sulla data di inizio della migrazione pre-nuziale del Tordo bottaccio il Puglia – UDI, XL:5-15;
 - per le altre regioni italiane in particolare Calabria, Campania e Lazio le pubblicazioni (Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy/ Scebba S., Oliveri Del Castillo M. 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy. *Ornis Hungarica* 25/Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (Southern Italy)) assegnano tutte alla prima o seconda decade di **febbraio** l'inizio della migrazione pre-nuziale;
- a questi dati recenti si aggiungono numerose fonti scientifiche nazionali che ulteriormente fissano nel mese di febbraio l'inizio della migrazione pre-nuziale, di seguito elencate:
 - i dati riportati nella pubblicazione scientifica ANDREOTTI, A., L. BENDINI, D. PIACENTINI & F. SPINA, (1999).

The role of Italy within the Song Thrush Turdus philomelos migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. Vogelwarte, dove dalla tabella delle ricatture di esemplari inanellati all'estero e ricatturati nel Sud Italia, a pag.39 fig. d, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla 1° decade di febbraio dato l'inizio del marcato aumento delle stesse;

- i dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999, evidenziano, come riportato nel testo, che "...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio." (pag. 183);
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 –Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae –Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208"; gli autori affermano a pag.111: "I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile";
- nei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pag. 228 si afferma: "La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza"; inoltre la tabella riportata a pag 229 evidenzia in modo chiaro l'inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l'inizio della migrazione autunnale a fine agosto;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di Febbraio (Pag.73 fig. 7), il cui inizio coincide con l'inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore a pag. 20 : "In tutto il mese di Febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in Marzo seppur in tono minore";
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidace-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: "Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio";
- altresì, a conferma dell'esattezza del mese di febbraio quale inizio della migrazione pre-nuziale si evidenzia la concordanza di tutti i dati KC dei Paesi dell'Unione Europea che fissano in febbraio e alcuni in marzo il suddetto inizio dei movimenti migratori.

Da quanto sopra esposto esiste una copiosa documentazione, riferita sia alla Regione Puglia, sia al complesso del territorio delle regioni centro-meridionali italiane, che attesta l'inizio della migrazione in febbraio e non in gennaio. In tal modo è possibile utilizzare la decade di sovrapposizione prevista dalla Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE e dall'ISPRA quale facoltà delle Regioni, in armonia con le recenti sentenze del Consiglio di Stato.

Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo anche nei giorni 23, 24, 27, 30 e 31 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- per questa specie il dato KC e la posizione ISPRA coincidono assegnando alla terza decade di gennaio l'inizio della migrazione pre-nuziale;
- anche per il tordo sassello esistono dati scientifici che assegnano al mese di febbraio l'inizio della migrazione pre-nuziale, di seguito elencati:
 - i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - *Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries*. Ringing and migration, 20", dove in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Olioso 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981);
 - nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (Pag. 81 tab. 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di Gennaio e Febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma: "Tra la seconda metà di Febbraio e la prima di Marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti" (pag 30);
 - l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.158): "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.";
 - la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

Alzavola (*Anas crecca*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo anche nei giorni 24, 27 e 31 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- la specie è stata oggetto di una recente ricerca condotta dall'Università di Pisa e CIRSEMAF, attraverso la tecnologia della telemetria satellitare, che ha dimostrato che le partenze per la migrazione pre-nuziale avvengono nel mese di febbraio e nessuna in gennaio. Tale ricerca, che ha coinvolto anche la Regione Puglia con alcuni individui marcati nel relativo territorio, è stata pubblicata sulla rivista di ornitologia scientifica IBIS: Giunchi D., Baldaccini N:E., Lenzone A., Luschi P., Sorrenti M., Cerritelli G., Vanni L. 2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. IBIS ibis (2018);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;

- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata.

Canapiglia (*Anas strepera*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo anche nei giorni 24, 27 e 31 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key Concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi, come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata.

Codone (*Anas acuta*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo anche nei giorni 24, 27 e 31 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- la specie è analizzata nel testo ISPRA "Atlante delle migrazioni" dove gli autori riportano che la migrazione pre-nuziale comincia in febbraio (Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono stabili con lieve tendenza all'aumento, dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;

- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata.

Fischione (*Anas penelope*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo anche nei giorni 24, 27 e 31 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data d'inizio della migrazione pre-nuziale della specie è fissato nella terza decade di febbraio;
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata.

Folaga (*Fulica atra*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo anche nei giorni 24, 27 e 31 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key Concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentito dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze.

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo anche nei giorni 24, 27 e 31 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key Concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze.

Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo anche nei giorni 24, 27 e 31 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 5972017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key Concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.7.12, si prevede quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae, consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del Germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 evidenziano come "*La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti.*" senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "*Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Và tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa*";
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie, dopo una diminuzione nel 2012

sono relativamente stabili fino al 2019, dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;

- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi, come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata.

Mestolone (*Anas clypeata*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo anche nei giorni 24, 27 e 31 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key Concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili-in aumento dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi, come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata.

Porciglione (*Rallus aquaticus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo anche nei giorni 24, 27 e 31 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- il Porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione avente natura regolamentare non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera e) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:

- ✓ di procedere ad integrare e modificare il vigente Calendario Venatorio regionale 2020/2021, approvato con DGR n. 1270/2020, nei seguenti termini:
 - procrastinare il prelievo, unicamente da appostamento e dalle ore 07,00 e fino al tramonto, per i giorni 23, 24, 27, 30 e 31 gennaio 2021, delle specie “Tordo bottaccio” e “Tordo sassello”, con un carniere giornaliero di 15 capi totali, di cui massimo 10 tordi sasselli;
 - procrastinare il prelievo, unicamente per i giorni 24, 27 e 31 gennaio 2021, delle seguenti specie di anatidi-rallidi: “Germano reale, Folaga, Gallinella d’acqua, Porciglione, Canapiglia, Alzavola, Codone, Mestolone e Fischione”, con un carniere giornaliero di 05 capi totali, di cui massimo 02 Codoni.
- ✓ di stabilire che dette modifiche/integrazioni devono considerarsi riportate nell’allegato A) del vigente Calendario Venatorio regionale 2020/2021, approvato con la predetta DGR n. 1270/2020, a parziale modifica, e precisamente:
 - all’art. 4, comma 1 lett. l) per il “Tordo bottaccio e Tordo Sassello”;
 - all’art. 4, comma 1 lett. f) per “Anatidi - Rallidi”;
 - all’art. 7, comma 1 capoverso “Selvaggina migratoria”;
- ✓ di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore Giuseppe Cardone

Il Dirigente del Servizio Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione Domenico Campanile

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 443/2015, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientali

Prof. Gianluca Nardone

L' Assessore
(dr Donato Pentassuglia)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- ✓ di procedere ad integrare e modificare il vigente Calendario Venatorio regionale 2020/2021, approvato con DGR n. 1270/2020, nei seguenti termini:
 - procrastinare il prelievo, unicamente da appostamento e dalle ore 07,00 e fino al tramonto, per i giorni 23, 24, 27, 30 e 31 gennaio 2021, delle specie "Tordo bottaccio" e "Tordo sassello", con un carniere giornaliero di 15 capi totali, di cui massimo 10 tordi sasselli;
 - procrastinare il prelievo, unicamente per i giorni 24, 27 e 31 gennaio 2021, delle seguenti specie di anatidi-rallidi: "Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Canapiglia, Alzavola, Codone, Mestolone e Fischione", con un carniere giornaliero di 05 capi totali, di cui massimo 02 Codoni.
- ✓ di stabilire che dette modifiche/integrazioni devono considerarsi riportate nell'allegato A) del vigente Calendario Venatorio regionale 2020/2021, approvato con la predetta DGR n. 1270/2020, a parziale modifica, e precisamente:
 - all'art. 4, comma 1 lett. l) per il "Tordo bottaccio e Tordo Sassello";
 - all'art. 4, comma 1 lett. f) per "Anatidi - Rallidi";
 - all'art. 7, comma 1 capoverso "Selvaggina migratoria";
- ✓ di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
Giovanni Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Raffaele Piemontese